



COMUNE di DRENCHIA
Provincia di Udine

REGOLAMENTO
per la celebrazione dei matrimoni civili e la
costituzione delle unioni civili

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina della Celebrazione dei Matrimoni Civili di cui dall'art. 106 all'art. 116 del codice civile e alla costituzione delle unioni civili di cui alla L. 20 maggio 2016, n. 76.

Articolo 2 – Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili o delle unioni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile o da persone dallo stesso delegate ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, "Regolamento dell'Ordinamento dello Stato Civile";
2. L'Ufficiale dello Stato Civile nel celebrare il matrimonio o le unioni civili deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del D.P.R. n. 396/2000.

Art. 3 – Luogo della Celebrazione

1. I matrimoni civili o unioni civili vengono celebrati, pubblicamente, nella Sala Consiliare del Municipio di Drenchia situato in frazione Cras 1.
2. La celebrazione fuori dalla "Casa Comunale" e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile.

Articolo 4 – Orario della celebrazione

1. I matrimoni civili o unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, nei giorni feriali, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile, come di seguito descritto:
 - lunedì - mercoledì - venerdì dalle 10.00 alle 16.00;
 - martedì - giovedì dalle 10.00 alle 14.00.
2. La celebrazione del matrimonio o delle unioni civili fuori dall'orario di servizio potrà avvenire, su domanda degli interessati, previo pagamento della relativa tariffa, nei giorni e negli orari stabiliti nel presente regolamento;
3. Le celebrazioni di matrimonio o unioni civili sono comunque sospese durante le seguenti feste: 1° gennaio, domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 25 dicembre e 26 dicembre;
4. La celebrazione richiesta in giorni e/o orari diversi, da quelli indicati al comma 1, è subordinata alla disponibilità degli operatori e delle strutture dell'Amministrazione comunale.

Art. 5 – Rimborso Spese

1. La celebrazione del matrimonio civile o unioni civili è attività istituzionale garantita e gratuita qualora occorranza entrambe le seguenti condizioni: uno dei nubendi sia residente nel Comune di Drenchia e qualora il matrimonio venga svolto durante l'orario di servizio di cui all'art. 4 comma 1.
2. La celebrazione del matrimonio civile o unioni civili sarà soggetta al pagamento di una tariffa per i seguenti nubendi:
 - a) residenti che si sposano fuori dall'orario di servizio;
 - b) non residenti ovvero matrimoni o unioni celebrati su delega dell'Ufficio dello Stato civile di altro Comune ai sensi dell'art. 109 del Codice Civile.
3. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni civili o unioni civili sono quelle riportate nella tabella "A" che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
4. Le tariffe potranno essere aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale. Qualora la Giunta non proceda in tal senso, si intendono confermate quelle in vigore l'anno precedente.

Art. 6 – Compensi al personale

1. I rimborsi spese di cui all'art. 5 sono acquisiti al bilancio comunale e confluiscono nel fondo incentivante la produttività nella misura del 50%.
2. L'incremento del fondo incentivante è destinato alla retribuzione del personale occupato nella celebrazione dei matrimoni, comprensivo dei contributi previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dell'Ente, non cumulabili con compenso per lavoro straordinario.

3. Il fondo incentivante costituito attraverso i compensi di cui innanzi, sarà ripartito sulla base delle prestazioni lavorative effettuate dal personale addetto, rilevabile dai cartellini segnapresenze.

Art. 6 – Ulteriori usi dei Luoghi e Locali Comunali in occasione delle celebrazioni

1. Per l'uso dei luoghi e locali comunali di cui all'Art. 3 commi 1 e 2 per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del matrimonio o dell'unione civile ed alle relative foto di rito non è dovuta alcuna spesa aggiuntiva.

Art. 7– Allestimento e uso della sala

1. Per l'uso dei luoghi e locali comunali di cui all'Art. 3 commi 1 e 2 per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del matrimonio o unione civile ed alle relative foto di rito non è dovuta alcuna spesa aggiuntiva.

2. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

3. La sala deve essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

4. È assolutamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli od altro all'interno della struttura comunale.

Art. 8 – Termini di Pagamento

1. I versamenti degli importi di cui agli Art. 5 dovranno essere effettuati, prima della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile presso la tesoreria comunale oppure a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di Drenchia con la causale "Celebrazione Matrimonio Civile " o "Costituzione dell'unione civile".

2. I richiedenti hanno l'obbligo di presentare l'attestazione dell'avvenuto pagamento all'Ufficio di Stato Civile almeno tre giorni prima dalla data fissata per il matrimonio.

Art. 9 – Tempi della Richiesta

1. La richiesta scritta dagli interessati dovrà essere prodotta al protocollo dell'ente almeno trenta giorni prima della data prevista per il matrimonio o l'unione civile, ad eccezione dei casi di comprovata ed inderogabile urgenza, con valutazione, caso per caso, da parte del responsabile dei servizi demografici.

Art. 10 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:

- il Codice Civile;
- il D.P.R. n. 396/2000;
- il d.lgs. n. 267/2000;
- il d.lgs. n. 165/2001;
- la L. 76/2016;
- il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- i vigenti contratti collettivi nazionali e Regionali di lavoro per il comparto Regioni e Autonomie Locali;
- lo Statuto comunale.

Art. 11 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 12 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 13 – Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di adozione.

TABELLA "A" - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

TARIFFE PER CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI O PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI		
	ORARIO DI SERVIZIO	FUORI ORARIO DI SERVIZIO
Almeno un nubendo/unito Civilmente residente	GRATUITO	€ 100,00
Nessun nubendo/unito Civilmente residente o su delega	€ 150,00	€ 300,00